



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 129 del 23/06/2021**

---

**PROPOSTA DI LEGGE ?modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 ? nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane?**

---

*Firmato da: Tommaso Pellegrino*



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare "Italia Viva"  
Il Presidente

Oggetto: **PROPOSTA DI LEGGE** "modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 - nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane"

**ad iniziativa del Consigliere regionale Tommaso PELLEGRINO**

### **ARTICOLO 1**

(modifiche alla Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008)

- L'art. 3 della Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008, sottonumero 16), sul "nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane", rubricato *"Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane"* è sostituito dal seguente:
- **16) Comunità Montana Vallo di Diano:** Atena Lucana (SA), Buonabitacolo (SA), Casalbuono (SA), Monte San Giacomo (SA), Montesano sulla Marcellana (SA), Padula (SA), Polla (SA), **Pertosa (SA)** Sala Consilina (SA), San Pietro al Tanagro (SA), San Rufo (SA), Sant'Arsenio (SA), Sanza (SA), Sassano (SA), Teggiano (SA);

### **ARTICOLO 2**

(entrata in vigore)

- La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania

### **Relazione illustrativa:**

Le Comunità Montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle Comunità Montane è disciplinata da:

- **Legge n.97 del 31 gennaio 1994**, normativa quadro che, tra l'altro, istituisce il Fondo per la Montagna e demanda alle Regioni l'istituzione di un Fondo Regionale e la disciplina dei criteri di riparto tra le Comunità montane;
- **Artt. 27 e 28 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000**, "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- **Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992** che regola la materia dei trasferimenti erariali e, all'articolo 41, distribuisce il Fondo Ordinario per gli Investimenti alle Regioni affinché provvedano al successivo riparto tra le Comunità Montane, sulla base della popolazione residente in territorio montano e della superficie dei territori classificati come montani.
- **Legge Regionale n. 6 del 15 aprile 1998**, con la quale la Regione Campania costituì ventisette comunità montane che, complessivamente, raggruppavano 364 Comuni con una popolazione montana di 670.501 unità.
- Infine, con la **Legge Regionale n. 12 del 30 settembre 2008**, la Regione Campania, a seguito di riordino ed in modifica della L.R. 6 del 1998, ha individuato le attuali 20 comunità montane. Tra di esse, all'art. 3, sottonumerazione 16, è indicata quella del Vallo di Diano che, tuttavia, non annovera più tra gli enti partecipanti il Comune di Pertosa.

La proposta di modifica alla Legge regionale in commento si fonda su una puntuale interpretazione dell'art. 27 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che testualmente recita: *"...la Legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità"*.

A ciò si aggiunga che, nel corso dei lavori preparatori alla Legge regionale sul nuovo Ordinamento delle Comunità Montane, con deliberazione n. 880 del 16 maggio 2008 - Area Generale di Coordinamento n. 1 - Gabinetto Presidente Giunta regionale - recante l'approvazione del disegno di Legge

avente ad oggetto il “*nuovo Ordinamento e disciplina delle Comunità Montane*” si specificava che, sebbene l’efficienza dell’agire amministrativo delle comunità montane campane poteva conseguirsi attraverso una riconfigurazione degli ambiti territoriali con esclusione di quei comuni classificati *non montani*, andavano in ogni caso fatti salvi quei comuni non classificati come *montani* ma che risultavano completamente interclusi in una o tra due comunità montane.

Nella fattispecie, il Comune di Pertosa, con popolazione inferiore ai 1000 (mille) abitanti, risulta geograficamente intercluso addirittura tra 3 Comunità montane individuate dalla Legge regionale 12 del 2008 (Alburni, Tanagro – Alto Medio Sele e Vallo Diano). Peraltro, il Comune di Pertosa gestisce in forma associata con la Comunità montana del Vallo di Diano le funzioni e i servizi riguardanti l’Ufficio Unico per l’esercizio delle funzioni catastali, l’Ufficio Unico di coordinamento statistico, l’Ufficio di Progetto per la pianificazione urbanistico – edilizia, l’Ufficio di Protezione civile e di primo soccorso, l’Ufficio Unico per la Valutazione Ambientale Strategica e quello di Forestazione.

Risulta, pertanto, davvero evidente, a soddisfacimento del requisito richiesto dalla norma, l’inclusione del Comune di Pertosa nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla Comunità montana del Vallo di Diano, così come di recente ribadito con atto deliberativo di indirizzo adottato all’unanimità dal Consiglio Comunale dall’Ente medesimo e trasmesso al sottoscritto.

### **Relazione tecnico finanziaria**

Il presente emendamento all’art. 3 sottonumero 16 della Legge regionale 12/2008 si inserisce nel quadro delle competenze regionali in tema di riconfigurazione degli ambiti territoriali delle comunità montane. Non comporta significativo impatto finanziario ed è attuabile con risorse finanziarie già disponibili dalla legislazione vigente.

**Tommaso PELLEGRINO**

**Consigliere Regionale**